



Comune di Lecco

Regolamento comunale per la disciplina delle sale giochi

Approvato dal Consiglio Comunale di Lecco con deliberazione del 14.03.2011, n. 33

Articolo 1 - Principi generali

- 1.** Il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subentro nella gestione di esercizi (di seguito definiti "sale giochi") nei quali siano installati in via esclusiva (sia congiuntamente che disgiuntamente):
 - giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica cioè quelli previsti dall'art. 110, comma 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (quali, per esempio, il gioco del biliardo, freccette, giochi di società, etc.)
 - giochi previsti comma 6 lettera a) dello stesso art. 110 del T.U.L.P.S. basati, oltre che sull'abilità del giocatore, anche su elementi aleatori (quali, ad esempio, i così detti videogiochi).Le procedure amministrative contemplate dal presente Regolamento sono improntate alla necessità di garantire il giusto equilibrio tra i diritti degli imprenditori, dei frequentatori di tali sale e dei cittadini in genere, salvaguardando l'ordine pubblico, la sicurezza viabilistica, la salute e la quiete pubblica.
- 2.** Per sale giochi si intendono, quindi, quei locali specificatamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dai commi 6, lettera a) e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ed attualmente determinati dal relativo decreto ministeriale in numero di uno ogni 5 metri quadrati di superficie come definita al successivo art. 4 lettera b).
- 3.** Il numero delle sale giochi autorizzabili nell'intero territorio comunale è in ragione di una sala giochi ogni 8.000 residenti, comprendendovi quelle già esistenti.

Articolo 2 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

L'apertura, il trasferimento o l'ampliamento di una sala giochi, nei limiti stabiliti dall'Amministrazione e, quindi, previsti dal presente regolamento sono soggetti a denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 Legge 241/90, ai sensi della lettura congiunta dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 616/77.

Articolo 3- Denuncia di inizio attività

- 1.** L'Ufficio competente, nei termini e ai sensi di Legge, verifica le denunce di inizio attività di cui all'art. 2, ivi compresa la regolarità delle certificazioni presentate.
- 2.** L'Amministrazione Comunale può richiedere documentazione integrativa entro il termine di 30 giorni e di cui al precedente comma 1. Tale documentazione integrativa deve essere prodotta, salvo proroga per comprovata necessità, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, pena la decadenza della denuncia.
- 3.** L'Amministrazione Comunale, nel caso di non accoglimento della denuncia, deve darne motivata comunicazione al richiedente nei termini e ai sensi di legge.
- 4.** L'apertura della nuova attività è comunicata al Prefetto ed al Questore e può essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta degli stessi.

Articolo 4 – Requisiti per l'apertura di sala giochi

- 1.** La denuncia di inizio attività relativa all'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento di una sala giochi è subordinata alle seguenti condizioni e prescrizioni relative all'esercizio:
 - a) i locali non devono essere ubicati in edifici di civile abitazione e/o a questi confinanti, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa;
 - b) i locali devono essere ubicati a piano terra con entrata indipendente ed avere una superficie netta non inferiore a mq. 120 e non superiore a mq. 250.
 - c) Per superficie netta s'intende quella costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e con esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e/o altri vani accessori;
 - d) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, tutela ambientale, sicurezza e sorvegliabilità dei locali;

- e) l'utilizzo degli apparecchi previsti dall'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S. é vietato ai minori di anni diciotto, in conformità all'art. 110, comma 8 dello stesso T.U.L.P.S.; tali apparecchi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate e inaccessibili ai minori di anni diciotto, qualora nella stessa sala giochi siano installati anche apparecchi previsti dall'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.;
 - f) la superficie complessivamente occupata da giochi ed apparecchi da divertimento, per ragioni di incolumità pubblica, non potrà superare il 60% (sessanta per cento) dell'area interna destinata all'esercizio dell'attività come definita alla lett. b) del presente articolo.
 - g) è vietato utilizzare, per quanto riguarda l'insegna o comunque per l'identificazione della sala giochi, il termine di "Casinò" o altre definizioni che possano richiamare il gioco d'azzardo.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
 3. La distanza minima di ciascuna sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, edifici di aggregazione giovanile, case di riposo, residenze assistite, luoghi destinati al culto, nonché dalla sponda del lago e del fiume per il tratto compreso tra la località Caviate e la località Rivabella, è fissata in metri 300, misurati secondo il percorso pedonale più breve che collega il punto di accesso della sala giochi con l'accesso alle strutture di cui sopra.
 4. Nelle sale giochi può essere autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, previa presentazione della Dichiarazione Inizio Attività Produttiva (D.I.A.P.), ove prevista.

Articolo 5 – Documentazione da allegare alla Denuncia di inizio attività

1. La Denuncia di inizio attività per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.
2. La Denuncia di inizio attività dovrà contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b) autocertificazione attestante i requisiti morali del titolare, se impresa individuale, o dei componenti l'organo di amministrazione in caso di società;
 - copia di valido documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
 - c) il Codice Fiscale del richiedente e la partita I.V.A., se trattasi di società;
 - d) dichiarazione resa dall'interessato in merito:
 - alla designazione della persona preposta all'attività e relativa accettazione;
 - alle misure adottate a tutela dei minori;
 - all'impegno a pubblicizzare, all'interno dei locali, gli effetti di assuefazione al gioco tramite l'apposizione di idonei avvisi;
 - al rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui al precedente art. 4;
 - alla descrizione dell'attività comprendente il numero e tipo di apparecchi da installare;
 - al rispetto del 60 per cento di superficie massima occupabile dai giochi; all'ubicazione e capienza del locale, all'eventuale insegna dell'esercizio.

3. Alla Denuncia di inizio attività dovranno essere allegati:

- a) gli estremi della concessione edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che non siano state apportate successive modifiche;
 - b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico abilitato ed indicante la superficie complessiva, l'area interna destinata all'esercizio dell'attività e quella destinata agli apparecchi e congegni da gioco, con lay out;
 - c) dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della vigente normativa in materia;
 - d) Certificato Prevenzione Incendi o dichiarazione di esenzione redatta da tecnico abilitato;
 - e) certificato di staticità e collaudo dell'edificio;
 - f) certificazione di agibilità;
 - g) copie dei nulla-osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
 - h) documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi del Piano Comunale di Classificazione acustica del territorio e della normativa vigente redatta da un professionista abilitato;
 - i) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - j) autocertificazione del richiedente nella quale si dichiara di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento e tutte le norme vigenti in materia di giochi leciti;
- 4. L'attività deve essere attivata entro 180 giorni dalla presentazione della Denuncia di inizio attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La mancata attivazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza della denuncia di inizio attività.**

Articolo 6 - Trasferimento di sede

1. Il trasferimento dell'attività in altri locali è consentito nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, in particolare quelle indicate al precedente art. 4.

2. La denuncia di inizio attività per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura e, pertanto, segue lo stesso iter procedurale.

Articolo 7 - Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività deve essere svolto nel rispetto dei disposti dell'art. 110 del T.U.L.P.S. e delle normative ad esso collegate.

Nelle sale giochi in cui sono installati apparecchi da gioco previsti dall'art. 110, comma 7 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (quali, per esempio, il gioco del biliardo, freccette, giochi di società, etc.), il titolare è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- b) ai minori che abbiano compiuto anni 14 ma non anni 18, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole;

Qualora il titolare della licenza di sala giochi intenda installare gli apparecchi e/o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S., disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2010, dovrà

munirsi della prescritta licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura. Tali apparecchi dovranno essere collocati in locale dotato di impianto di videosorveglianza e con accesso separato rispetto al locale dove sono posti gli altri giochi oggetto della denuncia di inizio attività di cui all'art. 2.

Articolo 8 - Subingresso

1. In caso di subentro in una azienda o ramo d'azienda, la Denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune entro 60 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro.
2. Fino alla presentazione della Denuncia di inizio attività di subingresso non può essere esercitata l'attività.
3. Come disposto dall'art. 12- bis del Reg. att. T.U.L.P.S., articolo aggiunto dal D.P.R. 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, il subentrante, nel caso in cui si tratti di impresa esercitata in forma societaria, può presentare Denuncia di inizio attività, continuando l'attività nei tre mesi successivi dalla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui alla normativa vigente.

Articolo 9 – Variazione ed ampliamento di superficie

1. La Denuncia di inizio attività per variazione di superficie del locale destinato a sala giochi dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali.
2. Tale Denuncia di inizio attività dovrà essere completa di allegati, in conformità all'art. 5 del presente regolamento e subordinata, nel caso di ampliamento, alle condizioni previste nel regolamento stesso, in particolare quelle indicate al precedente art. 4.

Articolo 10 - Orari

L'orario di apertura della sala giochi (comprese quelle già esistenti), liberamente scelto dall'esercente, dovrà rispettare la seguente fascia oraria:
apertura non prima delle ore 9,00 e chiusura non oltre le ore 24,00.
L'esercente dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di appositi cartelli, ben visibili, all'interno e all'esterno del locale.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17-quater, 110 e 221-bis del medesimo T.U.L.P.S..
2. Per le violazioni al presente regolamento non disciplinate da specifiche disposizioni di legge statale o regionale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 500 Euro.

Articolo 12 – Disposizioni transitorie

Le disposizioni previste nel presente regolamento si applicano alle dichiarazioni di inizio attività relative alla nuova apertura, al trasferimento, alla variazione ed all'ampliamento di superficie di sala giochi.

Le attività di sale giochi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno rispettare le disposizioni dettate dall'art. 10 – ORARI, le relative autorizzazioni restano valide fino alla definitiva cessazione dell'attività.

Articolo 13 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente.